

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Approvato con deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 4 in data 16.03.2011**

## INDICE:

### **TITOLO I DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1	: OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo 2	: AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
Articolo 3	: GESTIONE DEL SERVIZIO
Articolo 4	: FUNZIONARIO RESPONSABILE
Articolo 5	: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO – DISCIPLINA TRANSITORIA

#### **CAPO II – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

Articolo 6	: DISCIPLINA GENERALE
Articolo 7	: DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'
Articolo 8	: CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE
Articolo 9	: TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI
Articolo 10	: CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Articolo 11	: AUTORIZZAZIONI
Articolo 12	: OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

### **TITOLO II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **CAPO I – DISCIPLINA GENERALE**

Articolo 13	: APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO
Articolo 14	: CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
Articolo 15	: LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE
Articolo 16	: CATEGORIA DELLE LOCALITA'

#### **CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DISCIPLINA**

Articolo 17	: PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
Articolo 18	: SOGGETTO PASSIVO
Articolo 19	: MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
Articolo 20	: DICHIARAZIONE
Articolo 21	: RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
Articolo 22	: PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

#### **CAPO III – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' TARIFFE**

Articolo 23	: TARIFFE
Articolo 24	: PUBBLICITA' ORDINARIA
Articolo 25	: PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI
Articolo 26	: PUBBLICITA' CON VEICOLI DELL'IMPRESA
Articolo 27	: PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI
Articolo 28	: PUBBLICITA' CON PROIEZIONI
Articolo 29	: PUBBLICITA' VARIA
Articolo 30	: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – RIDUZIONI
Articolo 31	: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – ESENZIONI

#### **CAPO IV – IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 32	: FINALITA'
Articolo 33	: AFFISSIONI – PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO
Articolo 34	: CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

#### **CAPO V – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TARIFFE**

Articolo 35	: TARIFFE - APPLICAZIONE E MISURA
Articolo 36	: TARIFFA – RIDUZIONI
Articolo 37	: DIRITTO – ESENZIONI

### **TITOLO III SANZIONI E RIMBORSI**

#### **CAPO I - SANZIONI E RIMBORSI**

Articolo 38	: SANZIONI PECUNIARIE
Articolo 39	: INTERESSI
Articolo 40	: SANZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 41	: RIMBORSI
Articolo 42	: RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

### **TITOLO IV DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 43	: AUTORIZZAZIONI IN CORSO
Articolo 44	: ORGANI COMPETENTI
Articolo 45	: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

# Titolo I

## Disciplina della Pubblicità e delle Affissioni

### **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce la modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal Capo I del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 2**

#### **AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
  - a) dal Capo I del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507;
  - b) dall'art. 23 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, mod. dall'art. 13 del D. Lgs. 10 .9.1993, n. 360;
  - c) dagli artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
  - d) dall'art. 14 della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497;
  - e) dall'art. 22 della Legge 1° Giugno 1939, n. 1089;
  - f) dalla legge 18 Marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della Legge 5 Dicembre 1986, n. 586;
  - g) dalle altre norme che stabiliscono come modalità, limitazione e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

#### **Articolo 3**

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c) in concessione a ditta iscritta all'albo di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 15 .11. 1993, n. 507.

**Articolo 4**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore, in caso della gestione diretta. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al legale rappresentante del concessionario.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

**Articolo 5**  
**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO – DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. In conformità a quanto stabilito dal quanto comma dell'art. 3 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2011, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
  - dal D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507;
  - dall'art. 23 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 modificato dall'art.13 del D.Lgs.10 .9.1993, n. 360;
  - dagli artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
  - dalle altre norme di legge e regolamenti tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

**CAPO II**  
**DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

**Articolo 6**  
**DISCIPLINA GENERALE**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 Marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati violando le disposizioni di cui al 1° comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 39.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al 1° comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs n. 507/1993, indicate nell'art. 38 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

### **Articolo 7**

#### **DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'**

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della Legge 1° Giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al 1° comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al 2° comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Codice della Strada emanato con il D. Lgs. 10 Settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D. Lgs. 16 Dicembre 1992, n. 495.
5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previsti dal piano generale del territorio o dal programma di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il consiglio Comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai comma 3, 4 e 5 del precedente articolo 6.

### **Articolo 8**

#### **CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10. 09.1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495.
2. All'interno del centro abitato del capoluogo e della frazione delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:

- a) si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
- b) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 20;
- c) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495.

## **Articolo 9**

### **TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, in:

- a) pubblicità ordinaria;**
- b) pubblicità effettuata con veicoli;**
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;**
- d) pubblicità varia.**

2. **La pubblicità ordinaria** è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

3. **La pubblicità effettuata con veicoli** è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495.

4. **La pubblicità con pannelli luminosi** è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5. E' compresa fra la "**pubblicità con proiezioni**", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. **La pubblicità varia** comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "**pubblicità con striscioni**";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, di seguito definita "**pubblicità da aeromobili**";
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "**pubblicità in forma ambulante**"; e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "**pubblicità fonica**".

## **Articolo 10**

### **CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

## **Articolo 11**

### **AUTORIZZAZIONI**

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibile è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'Ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
  - a) una auto – attestazione, redatta ai sensi della legge 4 Gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
  - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
  - d) il nulla – osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.  
Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
  - a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
  - b) del funzionario responsabile del procedimento;
  - c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
  - d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.



4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso. Della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

5. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.

6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495.

## **Articolo 12**

### **OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

## **Titolo II**

### **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **CAPO I**

#### **DISCIPLINA GENERALE**

**Articolo 13**  
**APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO**

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

**Articolo 14**  
**CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. In base alla popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno 2010, risulta costituita da n. 440 abitanti, il comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, nella **classe V**.

**Articolo 15**  
**LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del Bilancio ed entrano in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

2. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.

3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal funzionario Responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

**Articolo 16**  
**CATEGORIA DELLE LOCALITA'**

1. Il Comune di Borgoratto Mormorolo, di classe V, ha una sola categoria agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

**CAPO II**  
**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA**

**Articolo 17**  
**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
  - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

## **Articolo 18** **SOGGETTO PASSIVO**

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo con il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale ed il concessionario notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

## **Articolo 19** **MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

8. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

9. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

10. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

## **Articolo 20 DICHIARAZIONE**

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B art. 5 D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito.

Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune, questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3 D. Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15 D. Lgs. n.507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **Articolo 21 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

1. Entro due anni dalla data in cui è stata – o avrebbe dovuto essere – presentata la dichiarazione, il Comune o il concessionario procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:

- l'ufficio comunale emittente o l'agenzia del concessionario, il suo indirizzo e orario di servizio ed il numero telefonico;
  - il responsabile del procedimento;
  - il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D. Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546;
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

## **Articolo 22**

### **PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO**

5. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al Concessionario del Comune, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 30 Aprile di ogni anno.
3. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con il sistema automatizzato.
4. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 .01.1988, n. 43 e successive modificazioni, il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o i rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 Dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
5. I crediti del comune e del concessionario relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5 D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune o al Concessionario Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il Comune o il concessionario provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

## **CAPO III**

### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' TARIFFE**

### **Articolo 23**

#### **TARIFFE**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:

- a) con l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
- b) con l'art. 14 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
- c) con l'art. 15 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
- d) dalle norme di cui al presente capo.

### **Articolo 24**

#### **PUBBLICITA' ORDINARIA**

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 19.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 18, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Qualora la pubblicità i cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del cento per cento.

5. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 22.

### **Articolo 25**

#### **PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI**

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 19.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 24, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

**Articolo 26**  
**PUBBLICITA' CON VEICOLI DELL'IMPRESA**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
  - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
  - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del 1° Gennaio di ciascun anno, o a quello successivo di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
  - secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D. Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

**Articolo 27**  
**PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero di messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 507/1993, per ogni anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art.19.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

**Articolo 28**  
**PUBBLICITA' CON PROIEZIONI**

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

**Articolo 29**  
**PUBBLICITA' VARIA**

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

- a) con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto, la superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 19, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
- b) con aeromobili sul territorio comunale si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura per la classe del comune dell'art. 15, secondo comma, del decreto;
- c) con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma del decreto;
- d) in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifesti od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma art.15 del decreto;
- e) a mezzo di amplificatori e simili è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.
2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

### **Articolo 30** **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – RIDUZIONI**

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità –effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione di enti pubblici;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e Società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 17, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale o al concessionario che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo tempo per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale o dal concessionario attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni,



festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopra citate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

### **Articolo 31** **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di 5 metri quadrati.

b) gli avvisi al pubblico:

A. esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;

B. riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.;

C. la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

D. la pubblicità – escluse le insegne – relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

E. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

F. La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993;

G. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dai Comuni, dalle Pro Loco e dai Centri Sportivi facenti parte alla Comunità Montana Oltrepò Pavese e/o dal Distretto "Dei Borghi e Castelli";

H. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

I. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

L. Mezzi pubblicitari esposti da professionisti (targhe ecc.) che assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un'attività economica.

2. Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dell'imposta prevista dalla lettera G) del precedente comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera H) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

## **CAPO IV**

### **IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 32** **FINALITA'**

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica .
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui art. 20 e 21 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 36 e 37 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi preposti, nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al terzo comma del precedente art. 24.

#### **Articolo 33** **AFFISSIONI – PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO**

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenute tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio o suo incaricato nel caso di concessione tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad un altro dipendente o incaricato il Funzionario Responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

#### **Articolo 34** **CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, o nel recapito del concessionario nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
  - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
  - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dal quale ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copia da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della Commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 32.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, o del concessionario con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale o al recapito del concessionario entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per trenta giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per trenta giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati qualora non disponga di altri esemplari da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne

dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 30 per commissione.

15. Nell'ufficio comunale o nel recapito del concessionario devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

16. Le disposizioni previste dal D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

## **CAPO V**

### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TARIFFE**

#### **Articolo 35**

##### **TARIFFE – APPLICAZIONE E MISURA**

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 %; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 %.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

#### **Articolo 36**

##### **TARIFFA – RIDUZIONI**

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 37;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 33.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 32.
4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 34.

### **Articolo 37** **DIRITTO – ESENZIONI**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
  - h) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali di tutti i Comuni, le Pro Loco e i Centri Sportivi facenti parte alla Comunità Montana Oltrepò Pavese e/o al Distretto "Dei Borghi e Castelli".
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs.267/2000.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

## **TITOLO III** **SANZIONI E RIMBORSI**

### **CAPO I** **SANZIONI E RIMBORSI**

**Art. 38**  
**SANZIONI PECUNIARIE**

1. Le sanzioni sono irrogate dal funzionario responsabile così come indicato nel regolamento generale delle entrate e le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
2. Per l'omessa presentazione della domanda di installazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,00 (cinquantuno/00).
3. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggior imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi si applica una sanzione da euro 51,00 a euro 258,00.
4. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato.
5. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

**Art. 39**  
**INTERESSI**

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari, si applicano interessi legali come stabilito nel regolamento generale delle entrate con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui dette somme sono divenute esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data eseguito versamento.

**Art. 40**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n° 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione da € 100,00 a € 1.000,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendo agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma, il Comune, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Responsabile di Servizio a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia del canone delle sanzioni ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune.

#### **Art. 41 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 42 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

1. Il Comune procede a rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto da contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Negli avvisi devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggior imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi; gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione del canone.

## **TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali**

## **CAPO I DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 43 AUTORIZZAZIONI IN CORSO**

1. Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente al 01-01-2001 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 11

### **Art. 44 ORGANI COMPETENTI**

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle autorizzazioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio tributi, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti e le relative revoche; riscuote l'imposta e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio Tributi le installazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di autorizzazione. A tal fine, l'Ufficio trasmette copia degli atti d'autorizzazione rilasciati non oltre cinque giorni da quello del rilascio.

### **Art. 45 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. L'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità disciplinata dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2011.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.